

STATUTO
DEL SERVIZIO REGIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PUGLIA
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - E.T.S.

TITOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ, MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata.

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 l'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Puglia".

Il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia, in ottemperanza dell'art. 18 dello statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è un Servizio regionale del CNSAS, Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano (CAI), dotato di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art.6, comma 6 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.99. Esso adotta la denominazione "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Puglia" del "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", che potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata:

Soccorso Alpino e Speleologico Puglia (di seguito SASPu) associato all'acronimo ETS.

Il SASPu utilizza anche il marchio collettivo del CNSAS.

Il SASPu è una libera associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri Soci che operano secondo principi di solidarietà e fiducia reciproca.

Il SASPu, ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, è un'Organizzazione di Volontariato (ODV) Ente del Terzo Settore (ETS), che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e in attuazione dei principi generali dell'ordinamenti giuridico.

La sede legale e amministrativa è fissata presso il Museo Speleologico "F.Anelli" a Castellana Grotte (BA).

La variazione della sede legale non comporta variazione statutaria.

La durata del SASPu è a tempo indeterminato.

Art. 2) Fini e attività.

Il SASPu è incaricato di svolgere e attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n.91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n.776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 oltre che riconosciuto dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e della Legge 11 agosto 2018, n. 96.

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività

Allegato "C"

al n.4.007

di Repertorio e

al n.3.345

di Raccolta

di volontariato dei propri associati, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere b) "prestazioni sanitarie" e y) "attività di protezione civile" del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare il CNSAS svolge le seguenti attività:

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolianti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio di propria competenza, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) 118 delle aziende unità locali sociosanitarie per le quali lo stesso SASPu rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;

b) effettuare, quale struttura del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera e del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso recupero e trasporti in caso di emergenza o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

c) Informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dell'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle scuole nazionali del CNSAS;

d) Curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001 n.74;

e) Attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambito montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio di competenza;

f) Collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

g) Aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il SASPu attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli

con il Servizio sanitario regionale, con le strutture della Protezione civile regionale, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'associazione.

Art. 3) Raccolta Fondi.

Il SASPu effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il SASPu, inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) Marchio.

Il SASPu è organo periferico del CNSAS, al quale risponde nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del CNSAS. Adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione SERVIZIO REGIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato A al presente Statuto il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale e dal Regolamento di utilizzo del marchio.

L'adozione e l'utilizzo del marchio è obbligatoria anche per tutte le scuole del SASPu.

Art. 5) Libri Sociali.

Il SASPu, nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

- i. Il libro dei soci suddivisi per categoria;
- ii. Il libro delle adunanze dell'Assemblea Regionale e delle rispettive deliberazioni;
- iii. Il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- iv. il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare in ottemperanza al Regolamento d'accesso agli atti.

TITOLO 2

SOCI

Art. 6) Soci.

I soci del SASPu, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 3, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del

Corpo, eleggendone gli organi. I Soci volontari sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS principalmente a favore di terzi.

Art. 7) Requisiti di ammissione del socio.

Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale;
- c) iscrizione in corso di validità al C.A.I.;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale del CNSAS;
- e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati;
- f) idoneità prevista del Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio e la sua successiva iscrizione al CNSAS. L'eventuale delibera di diniego viene comunicato all'interessato entro 15 giorni e deve contenere le risultanze previste dalla lettera e) del presente articolo.

Art. 8) Diritti e doveri del Socio.

È socio colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio è inquadrato nel Servizio Regionale dove ha domicilio prevalente ed opera di norma nella Zona-Delegazione di soccorso di riferimento.

La qualità di socio CNSAS decade in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica, per esclusione o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.

La qualità di socio non è trasmettibile.

I soci sono suddivisi:

- soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
- soci collaboratori.

È socio tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, ne consegue e mantiene una delle qua-

lifiche previste.

È socio collaboratore quel socio che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani Formativi nazionali, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale.

Il socio ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del SASPu.

Ha, inoltre, diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;
- c) operare in condizione di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere nei casi previsti dal Regolamento generale, il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.

L'operato e la condotta del socio devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

- i. svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;
- ii. considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;
- iii. aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;
- iv. mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del SASPu e del C.N.S.A.S, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- iv. controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;
- v. partecipare, oltre che agli eventi previsti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, anche alle attività organizzate dalla struttura territoriali di appartenenza;
- vi. partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente regionale e rispettivi Vice e di Consigliere nazionale;
- vii. astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al SASPu per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non conso-

na alla tradizione del Corpo;

viii. non svolgere al di fuori del CNSAS, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;

ix. non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, non diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del CNSAS a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione nazionale e di quelle regionali o provinciali, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del CNSAS.

Art. 9) Status particolare del socio.

Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74. Il CNSAS, in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 3, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 10) Incompatibilità e conflitto di interessi.

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, terzo paragrafo;

b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali;

c) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale o provinciale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;

d) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o 5 provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del

CNSAS, identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;

e) il Regolamento per l'affidamento incarico ai soci, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del CNSAS;

f) eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3

ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art. 11) Aspirante soccorritore.

La richiesta di ammissione al CNSAS può essere preceduta da un periodo quale aspirante soccorritore. Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa. Lo status di aspirante socio soccorritore può durare al massimo tre anni.

Art. 12) Soccorritori giovani

I Servizi regionali possono costituire al loro interno gruppi giovani, composti da giovani iscritti al CAI di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del CNSAS. Il Regolamento generale CNSAS descrive le modalità di partecipazione e l'attività dei gruppi giovanili.

Art. 13) Soccorritori emeriti

Il Presidente nazionale del CNSAS può nominare soccorritore emerito del CNSAS, di propria iniziativa e/o su proposta del Presidente del Servizio regionale quel soggetto che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS. Il soccorritore emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 14) Soccorritori onorari

Può essere nominato soccorritore onorario del CNSAS una persona fisica, un ente/associazione senza scopo di lucro, che si

sia particolarmente distinta nel sostegno del soccorso alpino e speleologico e dei suoi valori fondanti, a livello nazionale, regionale o provinciale. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale CNSAS. Il soccorritore onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 15) Soccorritori benemeriti

Può essere nominato soccorritore benemerito una persona fisica, un ente/associazione, senza scopo di lucro, che abbia fattivamente contribuito alle attività del CNSAS a livello nazionale, regionale o provinciale. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS. Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

TITOLO 4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 16) Zone di Soccorso

La Zona di Soccorso è l'articolazione territoriale del Servizio Regionale.

Il SASPu è ripartito in due Zone di cui una di Soccorso Alpino ed una di Soccorso Speleologico chiamate Delegazioni e facenti rispettivamente capo alle principali e seguenti aree:

- a) VII Zona - Delegazione "Speleologica", comprendente l'intero territorio regionale della Puglia e della Basilicata;
- b) XXXVI Zona - Delegazione "Alpina", comprendente l'intero territorio regionale della Puglia.

I Soci provenienti dai percorsi formativi "alpino" e "speleologico", nella loro specificità tecnica, operano in sinergia e totale intesa per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 17) Personalità Giuridica.

L'Associazione ai sensi dei contenuti disposti nell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e nel DM n. 106/2020 già dotata della personalità giuridica, ha la disponibilità di un patrimonio minimo costituito come per legge.

TITOLO 5

ORGANIZZAZIONE.

Art. 18) Organi del SASPu.

Sono organi del SASPu:

- a) L'Assemblea Regionale
- b) La Direzione Regionale
- c) Il Consiglio di Zona
- d) La Stazione e la relativa Assemblea
- e) L'Organo di Controllo
- f) Il Presidente e i Vice Presidenti
- g) Il Delegato e il Vice Delegato di Zona
- h) Il Capo Stazione ed il Vice Capo Stazione

Art. 19) Stazioni di Soccorso.

I Soci del SASPu sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di Soccorso rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni socio può essere inquadrato in una sola stazione. Ogni stazione è composta da un minimo di 12 soci.

Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione Regionale.

Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni confinanti.

L'Assemblea dei Soci della Stazione elegge e revoca il Capo Stazione e un Vice Capo Stazione con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed il quorum delle deliberazioni sono riportate dai successivi Art. 35) e Art. 36).

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.

Art. 20) Capo Stazione

La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.

Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:

- a) coordinare le complessive attività della Stazione;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
- c) dirigere nel territorio di propria competenza le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;
- d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;
- e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipue necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;
- f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del SASPu;
- h) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci Soccorritori Emeriti;
- i) predisporre e/o fornire tutti gli atti a lui richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
- j) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Capo Stazione coadiuva il Capo Stazione in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Capo Stazione vicario lo rappresenta, in caso di sua assenza, senza necessità di delega.

Art. 21) Consiglio di Zona.

Nelle Zone - Delegazioni articolate in più di una Stazione di soccorso si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, dai vice Capi Stazione, dal Delegato di Zona e dal Vice Delegato di Zona.

Nel caso in cui la Zona è composta da una sola Stazione Alpina o Speleologica, il Delegato e il Vice Delegato sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.

Il Consiglio di Zona viene convocato e presieduto dal Delegato di Zona, ed esso ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il Delegato e il suo Vice;
- b) pianificare le attività della Zona/Delegazione specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla Zona/Delegazione;
- c) proporre alla Direzione regionale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale, se ritenuto opportuno, sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale;
- d) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale;
- e) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.

Tutte le riunioni del Consiglio di Zona dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale.

Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento Generale del CNSAS e del S.A.S.Pu qualora esistente.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed il quorum delle deliberazioni sono riportate dai successivi Art. 35) e Art. 36).

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e del SASPu

Art. 22) Delegato di Zona.

Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:

- a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
- c) coordinare i Capi Stazione della sua Zona di competenza nelle attività di soccorso in cui operano congiuntamente almeno due Stazioni;
- d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora

necessario, gli atti su delega del Presidente regionale;

- e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla zona stessa a nome e per conto del SASPu;
- f) predisporre e/o fornire tutti gli atti a lui richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
- g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;
- h) attuare le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;
- i) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.

Il Vice Delegato coadiuva il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 23) Assemblea Regionale.

L'assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del SASPu.

L'assemblea Regionale è composta da:

- a) Un Presidente;
- b) Due Vice Presidenti, di cui uno vicario;
- c) dai Delegati e Vice Delegati di ciascuna Zona;
- d) dai Capi Stazione e Vice Capi Stazione;
- e) due membri aggiuntivi per ciascuna Stazione;

Nel caso in cui una Zona sia composta da una sola Stazione, l'Assemblea regionale è integrata da:

- f) due membri designati dalla Zona avente una sola Stazione.

Nel caso in cui il Servizio Regionale sia costituito da un numero uguale o superiore a sei Stazioni, l'Assemblea regionale non può essere integrata dai membri ai punti e) ed f) del presente articolo, in ottemperanza allo statuto nazionale.

Compiti dell'Assemblea regionale sono:

- i. eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti;
- ii. eleggere e revocare al suo interno, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- iii. approvare e modificare il presente Statuto, il Regolamento generale ed i Regolamenti di propria competenza;
- iv. approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale;
- v. approvare il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, tenuto conto dell'Art. 30) e redatto come espressamente indicato all'Art. 31) del presente statuto;
- vi. eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo;
- vii. nominare e revocare il Revisore legale, ove questo organo sia previsto dalla legge;

viii. autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;

ix. sciogliere una stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona;

x. deliberare lo scioglimento del SASPu o la sua trasformazione.

I Soci possono assistere alle Assemblee regionali.

Le deliberazioni dell'Assemblea del SASPu sono sempre vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea regionale sono disciplinate dal Regolamento generale CNSAS, dal presente statuto e dal Regolamento generale regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed il quorum delle deliberazioni sono riportate dal successivo Art. 34).

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e del SASPu.

Art. 24) Direzione Regionale.

La Direzione regionale è l'organo esecutivo del Servizio Regionale, è sempre formata da un numero dispari ed è costituita da:

a) Un Presidente;

b) Due Vice Presidenti, di cui uno vicario;

c) dai Delegati e Vice Delegati di ciascuna Zona.

La Direzione del Servizio Regionale ha il compito di:

i. adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;

ii. pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio Regionale, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea Regionale e, là ove necessario, dalla Direzione Nazionale;

iii. individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;

iv. predisporre il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo del SASPu da portare all'approvazione dell'Assemblea Regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;

v. proporre ai soci, ovvero all'Assemblea Regionale le modifiche al presente Statuto e, preventivamente, sottoporle alla Direzione Nazionale secondo quanto previsto dall'Art. 27);

vi. provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai Soci;

vii. commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;

viii. emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;

ix. svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dai Regolamenti Nazionali, oltre che dallo stesso Statuto Regionale e regolamento Regionale;

Le ulteriori funzioni della Direzione regionale sono eventualmente disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento Generale del CNSAS

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed il quorum delle deliberazioni sono riportate dal successivo Art. 35).

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e del SASPu

Art. 25) Presidente e Vice Presidenti.

Il Presidente è il legale rappresentante del SASPu, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale/regionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale/regionale.

Il Presidente e i Vice Presidenti, di cui uno vicario, vengono eletti dall'Assemblea regionale tra i soci del Servizio regionale.

Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea regionale, dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;

b) sovrintendere all'organizzazione del servizio regionale coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale;

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali e delle Commissioni regionali;

f) rappresentare il Servizio regionale nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo il nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale;

h) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione Nazionale del CNSAS anche in riferimento all'Art. 22), lettere f), g) e h) dello Statuto Nazionale, mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;

i) trasmettere alla Direzione Nazionale del CNSAS tutti gli atti e delibere che, ai sensi dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e di altri Regolamenti del CNSAS devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale;

j) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente Nazionale e alla Direzione Nazionale del CNSAS tutti gli elenchi degli iscritti al CNSAS, oltre ai nominativi delle persone a cui conferire le onorificenze nazionali del CNSAS;

k) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.;

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 26) Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo, scelti tra non soci CNSAS, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e vengono eletti dall'Assemblea regionale del SASPu nel numero di tre effettivi e tre supplenti.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, quando è ad esso attribuita, esercita la revisione legale dei conti, oltre che quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli Enti del Terzo Settore.

Per i componenti dell'Organo di Controllo il SASPu può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute per la funzione svolta.

Il Regolamento generale CNSAS determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

L'assemblea regionale del SASPu elegge e revoca l'Organo di Controllo con gli stessi principi e modalità stabilite dal successivo Art. 34).

L'Organo di Controllo può anche essere monocratico.

Art. 27) Revisore Legale.

L'Assemblea regionale del SASPu, ove previsto dalla legge, nomina e revoca un Revisore Legale dei conti, non socio del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il Regolamento generale CNSAS determina, in dettaglio, le modalità con cui opera il Revisore Legale.

Art. 28) Disposizioni generali su Statuto e Regolamento del Servizio Regionale

Il Servizio Regionale deve dotarsi di un proprio Statuto, di un proprio Regolamento generale e dei regolamenti conformi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento generale

e degli altri regolamenti del CNSAS.

Le bozze dello Statuto e del Regolamento Generale, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea regionale, devono essere trasmesse alla Direzione nazionale che esprime formalmente il proprio parere vincolante e, successivamente all'approvazione dell'Assemblea regionale, li ratifica se conformi al predetto parere.

Statuto, Regolamento generale ed altri Regolamenti regionali diventano efficaci solo dopo la ratifica dalla Direzione nazionale.

Art. 29) Durata cariche elettive e dimissioni.

Tutte le cariche elettive hanno la durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di tre mandati consecutivi le cariche di Capo Stazione e Vice, Delegato e Vice, Presidente regionale e Vice.

Le cariche di cui sopra possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n.74.

I membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale possono durare in carica per tre mandati consecutivi.

Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.

Le elezioni in caso di dimissioni o termine di mandato devono essere previste entro 30 giorni per tutte le cariche, ad esclusione di quella del Presidente regionale prevista entro 60 giorni.

I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.

Il regolamento generale del CNSAS stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 6

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30) Patrimonio.

1. Il patrimonio del SASPu è costituito:

- a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari dei so-

ci;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il SASPu non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Il SASPU ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il SASPu, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di uno o più Servizi regionali CNSAS iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 31) Bilancio e scritture Contabili. Bilancio Sociale.

L'esercizio finanziario del SASPu decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, vengono sottoposti all'Assemblea regionale, corredati della relazione dell'Organo di Controllo, per l'approvazione rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 gennaio di ogni anno.

Su indicazione del Presidente regionale, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzato espressamente agli scopi istituzionali del SASPu, ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà.

Il bilancio sociale del SASPu viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

TITOLO 7

DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento.

Art. 32) Provvedimenti disciplinari.

Il Socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del CNSAS e SASPu o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome degli stessi CNSAS e SASPu, a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dall'appartenenza al corpo ed esclusione, secondo quanto disposto dal presente statuto e dal regolamento disciplinare del CNSAS.

Art. 33) Commissario.

In casi particolarmente gravi che coinvolgono la struttura organizzativa di una stazione del SASPu, può essere nominato dalla Direzione regionale un Commissario con compiti, potere e durata descritti nel Regolamento generale del CNSAS.

Art. 34) Scioglimento di articolazioni territoriali.

Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale su proposta della direzione regionale o all'esito infruttuoso di commissariamento, su proposta dello stesso Commissario.

TITOLO 8

**MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL SASPu,
NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONI DEGLI
ORGANI DEL SASPu**

Art. 35) Assemblea regionale e Assemblea di Stazione.

Le Assemblee sono convocate con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione là dove previsto.

L'avviso deve altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee possono essere effettuate anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di poter regolare lo svolgimento della riunione, constatare con certezza e proclamare i risultati delle votazioni e delle deliberazioni, permettendo al Segretario verbalizzante di raccogliere con chiarezza ogni intervento e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione sincronica sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarne copia del verbale, com-

prensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea regionale ordinaria di carattere elettivo è legalmente costituita solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed elegge con votazioni separate a scrutinio segreto le cariche di Presidente e dei Vice Presidenti che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti.

Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea Straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento di una Stazione l'Assemblea regionale straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente l'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del CNSAS

Art. 36) Direzione Regionale e Consiglio di Zona.

La Direzione regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. La

riunione della Direzione regionale può essere svolta anche in video o teleconferenza alle stesse condizioni indicate nell'articolo precedente.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione la Direzione è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamento di una Stazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da metà più uno degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'organo di controllo.

Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

Art. 37) Lodo arbitrale.

Per qualunque controversia tra soci del SASPu tra soci ed organi del SASPu e tra stessi organi del CNSAS, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio nazionale dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale e provinciale, di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del c.p.c..

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art.810 del c.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 38) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto Nazionale del CNSAS ed al Regolamento generale, disciplinare e di affidamento incarichi ai soci, tutti emanati dal CNSAS, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

Firmato: Giovanni Grassi

Antonella Ferrara Notaio

Vi è il sigillo

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo
(art.23, comma 3, d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n.89).

Certifico io sottoscritto, Avv. FERRARA ANTONELLA, Notaio in Laterza,
iscritto presso il

Collegio Notarile del Distretto di Taranto, mediante apposizione al
presente file della mia

firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 14
settembre 2021 al 14 settembre 2024, rilasciato da Consiglio Nazionale
del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta
su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto
cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.
23, comma 6, d. lgs.7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento
cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione ed
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesti
ad ogni effetto di legge".

In Laterza, nel mio studio in Via Dante n. 2, addì 04 luglio 2023.